Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali

17 giugno 2021

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 sono stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici.

Successivamente, sono stati consentiti, a determinate condizioni, da maggio 2020, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi.

A ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state nuovamente introdotte, progressivamente, le stesse limitazioni disposte precedentemente. Qualche nuova possibilità di riapertura è poi stata prevista fra dicembre 2020 e gennaio 2021. Ulteriori riaperture, inizialmente previste a decorrere dalla fine del mese di marzo 2021, sono poi slittate alla fine del mese di aprile 2021.

Per fronteggiare gli effetti negativi derivanti da tale situazione, sono stati assunti diversi interventi volti a sostenere gli operatori del settore.

In argomento, la VII Commissione della Camera ha svolto attività conoscitiva e di indirizzo.

Le misure per il contenimento della diffusione del virus

Le prime misure attuate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal **D.L. 23 febbraio 2020, n. 6** (L. 13/2020) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di **sospensione**, con DPCM, di **eventi** e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche **di carattere culturale**, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, nonché dei servizi di **apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004 (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, co. 2, lett. *c*) ed *e*), e 3, co. 1).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

E' utile ricordare, preliminarmente, che tutti i DPCM hanno previsto che le disposizioni da essi recate si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In particolare, il DPCM 8 marzo 2020 – le cui disposizioni si sono applicate dall'8 marzo al 3 aprile 2020 – aveva generalizzato, indipendentemente dal requisito della distanza interpersonale, le sospensioni di **eventi e spettacoli** di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, già previste dal 4 marzo 2020 (DPCM 4 marzo 2020) e aveva aggiunto quelle relative all'apertura dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura.**

Il DPCM 9 marzo 2020 aveva poi esteso **all'intero territorio nazionale** le misure previste (per la regione Lombardia e altre 14 province) dall'art. 1 del citato DPCM 8 marzo 2020, valide se.mpre fino al 3 aprile 2020, fra le quali la **sospensione** degli "eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale […], anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, **a titolo d'esempio**, **grandi eventi, cinema, teatri**

Successivamente, il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19** (L. 35/2020) ha previsto che, su specifiche parti o,

occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per **periodi predeterminati**, ciascuno di durata originariamente (v. *infra*) non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte**, originariamente,** (v. *infra*) **fino al 31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la **limitazione o sospensione** di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di **carattere culturale,** la **chiusura di cinema, teatri**, **sale da concerto**, **centri culturali**, nonché la **limitazione o sospensione** dei **servizi di apertura al pubblico** o la chiusura di **istituti e luoghi della cultura**, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, co. 2, lett. *g), i)* ed *r),* e 2, co. 1).

Ha, altresì, disposto l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020 (art. 5, co. 1).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato senza soluzione di continuità le previsioni indicate, fatta eccezione, a decorrere dal 14 aprile 2020, per il commercio al dettaglio di libri, che poteva essere riavviato (DPCM 10 aprile 2020) .

E', poi, intervenuto il **D.L. 16 maggio 2020, n. 33** (L. 74/2020) che, nel vietare l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ha disposto che gli **eventi e** gli **spettacoli di qualsiasi natura** con la presenza di pubblico, compresi quelli **di carattere culturale**, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 8).

In linea generale, lo stesso D.L. 33/2020 ha disposto che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio, **nelle more dell'adozione dei DPCM**, la regione, informando contestualmente il Ministro della salute, poteva introdurre **misure derogatorie**, originariamente ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dagli stessi DPCM (art. 1, co. 16). Successivamente, a seguito delle modifiche apportate dal **D.L.125/2020** (L. 159/2020: art. 1, co. 2, lett. *a)*), si è disposto che le regioni possono introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie **restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM**, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche **ampliative**.

Lo stesso D.L. 33/2020 aveva altresì previsto che le sue disposizioni si applicassero fino al 31 luglio 2020 (al riguardo, vedi *infra*) (art. 3, co. 1).

I DPCM intervenuti nel prosieguo, in attuazione del D.L. 19/2020 e del D.L. 33/2020, avevano consentito, progressivamente, alcune ulteriori riaperture. In particolare:

- **dal 18 maggio 2020** era stata consentita la **riapertura** al pubblico di musei e altri **istituti e luoghi della cultura,** a **determinate condizioni** volte a garantire la sicurezza (DPCM 17 maggio 2020);
- **dal 15 giugno 2020** era stato anche consentito il riavvio degli **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, nonché il riavvio delle attività dei **centri culturali**, **a determinate condizioni** volte a garantire la sicurezza (DPCM 11 giugno 2020)

Successivamente, il **D.L. 30 luglio 2020, n. 83** (L. 124/2020: art. 1, co. 1 e 2) e il **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125** (L. 159/2020: art. 1, co. 1, lett. *a*) e co. 2, lett. *b*)) avevano prorogato, rispettivamente, al **15 ottobre 2020** (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) e al **31 gennaio 2021** (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020), la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, avevano prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020).

Si erano dunque succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, avevano progressivamente introdotto **nuove limitazioni**.

In particolare:

- **dal 26 ottobre 2020** erano stati nuovamente sospesi gli **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali,

sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (DPCM 24 ottobre 2020);

- **dal 6 novembre 2020** erano stati nuovamente sospesi le **mostre** e i servizi di apertura al pubblico dei **musei** e degli **altri istituti e luoghi della cultura** (DPCM 3 novembre 2020).

Nel prosieguo, è intervenuto il **D.L. 158 del 2 dicembre 2020** (art. 1, co. 1), che ha esteso da 30 a **50 giorni** il **termine massimo** di vigenza delle misure adottate con i **DPCM** adottati ai sensi del D.L. 19/2020. Tale previsione è poi stata riversata nel **D.L. 172/2020** (art. 1, co. 3-*bis*), la cui legge di conversione (L. 6/2021: art. 1, co. 2) ha abrogato il D.L. 158/2020, facendone salvi gli effetti

Era, dunque, stato adottato il DPCM 3 dicembre 2020 – le cui disposizioni si sono applicate fino al 15 gennaio 2021 – che aveva confermato le sospensioni già disposte dai precedenti DPCM, consentendo, però, come novità, **dal 4 dicembre 2020,** l'apertura al pubblico delle **biblioteche**, dove i servizi erano offerti **su prenotazione**, e degli **archivi**, fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza.

Ancora dopo, il **D.L. 2 del 14 gennaio 2021** (L. 29/2021) aveva prorogato al **30 aprile 2021** (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).

Nel prosieguo era dunque intervenuto, anzitutto, il DPCM 14 gennaio 2021 – le cui disposizioni si sono applicate dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 – che aveva consentito – ferme restando tutte le altre sospensioni già in precedenza previste – il **riavvio**, nelle regioni caratterizzate da rischio moderato (**zone gialle**), **dal lunedì al venerdì**, del servizio di apertura al pubblico dei **musei** e degli **altri istituti e luoghi della cultura**, nonché delle **mostre**, sempre nel rispetto delle **condizioni di sicurezza** indicate.

Successivamente, il **D.L. 23 febbraio 2021, n. 15**, – le cui previsioni sono poi state riversate nel D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 (L. 29/2021: art. 1, co. 5) – inserendo il co. 16- *septies* nell'art. 1 del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) - ha introdotto con legge i **parametri** per la **classificazione in zone di rischio** (bianca, gialla, arancione, rossa).

Nel prosieguo è intervenuto il **DPCM 2 marzo 2021,** che aveva previsto ulteriori riaperture nelle zone gialle e ha previsto la possibilità di esenzione dall'applicazione delle misure limitative in specifiche parti del territorio nazionale nelle zone arancioni e rosse. Inoltre, ha previsto la cessazione dell'applicazione delle misure limitative nelle zone bianche.
Le disposizioni si dovevano applicare, originariamente, **dal 6 marzo al 6 aprile 2021, fatta eccezione** per la cessazione delle limitazioni nelle **zone bianche,** che si è applicata **dal 3 marzo 2021**
In particolare, nelle **zone gialle** il DPCM aveva previsto (artt. 14 e 15), a decorrere **dal 27 marzo 2021**:

- il servizio di apertura al pubblico dei **musei** e degli **altri istituti e luoghi della cultura**, nonché delle **mostre**, il **sabato** e i **giorni festivi**, a condizione che l'ingresso fosse stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo e sempre nel rispetto delle **condizioni di sicurezza** indicate;
- gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto,** che dovevano essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che fosse comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non fossero abitualmente conviventi. La **capienza** consentita non poteva essere superiore al **25%** di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di **spettatori** non poteva essere superiore a **400** per **spettacoli all'aperto** e a **200** per **spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala. Le attività dovevano comunque svolgersi nel rispetto delle specifiche prescrizioni di cui agli allegati 26 e 27.

Le misure limitative sopra indicate non si applicano nelle **zone bianche,** ferma restando comunque l'applicazione delle misure anticontagio previste dallo stesso decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi (art. 7).
Nelle **zone arancioni e rosse**, invece, il DPCM ha disposto (artt. 36 e 42) che le mostre e i servizi di

apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto **restano sospesi**, **ad eccezione** delle **biblioteche** dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli **archivi**, fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza. Tuttavia, con **ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione** interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'**esenzione** dell'applicazione di tali previsioni (artt. 33, co. 2 e 38, co. 2).

Nel prosieguo, si è intervenuti con norme primarie.

Anzitutto, il **D.L. 30/2021** (L. 61/2021)**,** constatato l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, ha disposto, in particolare, che (art. 1):

- **dal 15 marzo al 2 aprile 2021** e nella giornata del **6 aprile 2021**, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui **territori** si collocavano **in zona gialla si applicavano le misure stabilite per la zona arancione;**
- nei giorni **3, 4 e 5 aprile 2021**, **sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca**, si applicavano le misure stabilite per la **zona rossa.**

Nel prosieguo, sono intervenuti il **D.L. 44/2021** (L. 76/2021), il **D.L. 52/2021** e il **D.L. 65/2021,** che hanno delineato questo quadro:

- **dal 7 al 25 aprile 2021**, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocavano in **zona gialla** hanno continuato ad applicarsi le **misure stabilite per la zona arancione** (art. 1, co. 2, D.L. 44/2021);
- dal **26 aprile 2021,** nelle **zone gialle** possono svolgersi **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e altri locali o spazi anche all'aperto – ad eccezione di sale da ballo, discoteche e locali assimilati –, esclusivamente con **posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non abitualmente conviventi, sia per il personale.

La **capienza** consentita **non** può essere **superiore al 50%** di quella massima autorizzata e il **numero massimo di spettatori** non può comunque essere superiore a **1.000, per gli spettacoli all'aperto**, e a **500**, per gli spettacoli in **luoghi chiusi**, per ogni singola sala. Tuttavia, per gli spettacoli svolti all'aperto può essere stabilito, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, un **diverso numero massimo di spettatori**, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di apposite linee guida, che possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 5, co. 1, 3 e 4, D.L. 52/2021).

Inoltre, in virtù del prolungamento fino al **31 luglio 2021** dell'operatività di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 (art. 1, co. 1, D.L. 52/2021), **dal 26 aprile 2021**, sempre nelle regioni gialle, è ripreso il servizio di **apertura** al pubblico dei musei e degli altri **istituti e luoghi della cultura**, nonché delle **mostre**, oltre che nei giorni feriali, **anche il sabato e i giorni festivi**, a condizione che l'ingresso fosse prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo e sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza indicate. Dal **18 maggio 2021** la necessità di **prenotazione preventiva** è stata **limitata** agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione (art. 11, D.L. 65/2021, abrogato dall'art. 1, co. 3, del disegno di legge di conversione del D.L. 52/2021, che ne ha fatto salvi gli effetti prodotti. Quanto previsto dall'art. 11 abrogato è ora presente nell'art. 5-*bis* del D.L. 52/2021).

Ad ogni modo, il D.L. 52/2021 ha anche prorogato al 31 luglio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 2021) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, ha prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 10, co. 1 e 2).

Le misure per contrastare gli effetti del contenimento e per la ripresa e il rilancio del settore

I primi interventi specifici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel settore dei beni e delle attività culturali sono stati previsti dal **D.L. 17 marzo 2020, n. 18** (L. 27/2020) e, in gran parte, sono poi stati rafforzati da successivi decreti-legge, nonché dalla legge di bilancio 2021, che, a loro volta, hanno anche introdotto nuove previsioni volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore.

Di seguito, si procederà ad una esposizione per quanto possibile accorpata.

In particolare:

- il **D.L. 18/2020** (L. 27/2020: art. 90) ha previsto la destinazione della quota del **10%** dei **compensi per "copia privata"** incassati nel **2019** dalla SIAE al **sostegno** di **autori**, **artisti interpreti ed esecutori** e lavoratori autonomi che svolgono **attività di riscossione dei diritti d'autore** in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori). Successivamente, il **D.L. 104/2020** (L. 126/2020: art. 80, co. 2-*bis*) e il **D.L. 41/2021** (L. 69/2021: art. 36, co. 1-*bis*) hanno esteso tale disciplina anche ai medesimi compensi incassati, rispettivamente, nel **2020** e nel **2021;**

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), è intervenuto il D.I. 212 del 30 aprile 2020, che ha definito le modalità operative per la ripartizione delle risorse e i requisiti per l'accesso al beneficio. In particolare, ha operato la seguente ripartizione dei compensi incassati nel 2019, pari complessivamente a **€ 13.536.000**: il 50%, pari a € 6.768.000, è stato destinato agli autori; il 45%, pari a € 6.091.200, è stato destinato agli artisti interpreti ed esecutori; il 5%, pari a € 676.800, è stato destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (mandatari);

- il **D.L. 18/2020** (L. 27/2020: art. 89) ha previsto l'istituzione di due **Fondi** – uno di parte corrente e uno in conto capitale – destinati al sostegno delle **emergenze** dei settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**, con uno stanziamento pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln per il 2020. Successivamente:
  - il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020), ha incrementato a **€ 145 mln** per il **2020** le risorse del Fondo di parte corrente e a **€ 100** mln per il **2020** le risorse del Fondo in conto capitale. Ha previsto, altresì, un possibile incremento di **€ 50 mln** per il **2021,** mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT (art. 183, co. 1). Al contempo, tuttavia, ha ridotto di **€ 9,6 mln** per il 2020 l'incremento del Fondo di parte corrente, destinando tali risorse a misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali vi sono anche lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale (art. 84, co. 15);
  - il **D.L. 104/2020** (L. 126/2020: art. 80, co. 2) ha ulteriormente incrementato la dotazione complessiva dei Fondi per il **2020** a **€ 335 mln**, di cui € 185 mln relativi al Fondo di parte corrente ed **€ 150 mln** relativi al Fondo in conto capitale;
  - il **D.L. 137/2020** (L. 176/2020: art. 5, co. 1, e art. 6-*bis*, co. 1) ha incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori **€ 100 mln** per il **2020** (per un totale, dunque, di € 285 mln) e di **€ 90 mln** per il **2021**;
  - il **D.L. 41/2021** (L. 69/2021: art. 36, co. 1) ha incrementato di **€ 200 mln** per il **202**1 la dotazione del Fondo di parte corrente;
  -il **D.L. 73/2021** (art. 65, co. 1) ha incrementa, per il 2021, di **€ 47,85 mln** il Fondo di parte corrente e di **€ 120 mln** il Fondo in conto capitale.

Per la distribuzione delle risorse sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

- con DM 188 del 23 aprile 2020 sono stati destinati **€ 20 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del **teatro**, della **danza**, della **musica** e del **circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019**. Tali risorse sono poi state incrementate di **€ 6,8 mln** per il 2020, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con DM 278 del 10 giugno 2020. Ulteriori risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate ai medesimi organismi con DM

503 del 9 novembre 2020 (**€ 13,4 mln** per il 2020), DM 557 del 3 dicembre 2020 (**€ 13,4 mln** per il 2020), DM 137 del 26 marzo 2021 (**€ 1 mln** per il 2021 per le **imprese di produzione circense**) e DM 162 del 16 aprile 2021 (**€ 27 mln** per il 2021);

- con DM 211 del 28 aprile 2020 sono stati destinati **€ 5 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, allo **spettacolo viaggiante.** Modifiche al medesimo decreto sono poi state apportate con DM 313 del 10 luglio 2020.
  Tali risorse sono state incrementate con DM 480 del 26 ottobre 2010 **(€ 5 mln** per il 2020)**,** DM 559 del 3 dicembre 2020 (**€ 5 mln** per il 2020) e DM 136 del 26 marzo 2021 **(€ 10 mln** per il 2021), sempre a valere sul Fondo di parte corrente;
- con DM 273 del 5 giugno 2020 si è provveduto ad assegnare al **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo € 100 mln** per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
  Ulteriori € 25 mln per il 2020 provenienti dal Fondo in conto capitale sono stati attribuiti al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo con DM 463 del 14 ottobre 2020, che ha anche destinato **€ 25 mln** per il 2020, sempre provenienti dal Fondo in conto capitale, a **Istituto Luce Cinecittà** Srl;
- con DM 274 del 5 giugno 2020 sono stati destinati **€ 20 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno delle sale cinematografiche.**
  Ulteriori € 20 mln per il 2020 sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con DM 315 del 10 luglio 2020.
  Inoltre, lo stesso decreto ha destinato ulteriori **€ 2 mln** per il 2020**,** sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della **programmazione delle sale all'aperto nella stagione estiva**. Altre risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate alle sale cinematografiche con DM 450 del 7 ottobre 2020 (**€ 20 mln** per il 2020) e DM 558 del 3 dicembre 2020 (**€ 50 mln** per il 2020). Da ultimo: con DM 188 del 18 maggio 2021 sono stati destinati, attingendo al Fondo di parte corrente, **€ 10 mln** al sostegno della programmazione di **spettacoli cinematografici all'aperto** ed **€ 10 mln** al sostegno e alla organizzazione degli **spettacoli dal vivo all'aperto** svolti nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 30 settembre 2021; con DM 197 del 25 maggio 2021 sono stati destinati **€ 40 mln** per il 2021, quota parte del Fondo di parte corrente, per sostenere la **riapertura delle sale cinematografiche**;
- con DM 313 del 10 luglio 2020 sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno dell'esercizio teatrale privato** (e, al contempo, come *ante* evidenziato, sono state apportate modifiche al DM 211 del 28 aprile 2020).
  Successivamente, con DM 407 del 17 agosto 2020 è stato consentito l'accesso al beneficio anche alle **piccole sale teatrali** (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020.
  Il DM 407/2020 è poi stato modificato dal DM 467 del 16 ottobre 2020 che, inoltre, ha proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente. In particolare, ha destinato: **€ 5 mln** per il 2020 ai **teatri di rilevante interesse culturale,** ai **centri di produzione teatrale**, ai **teatri di tradizione** e ai **centri di produzione danza**; **€ 4 mln** per il 2020 al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che avevano inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei DM 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020; **€ 1 mln** per il 2020 al sostegno di **festival, cori e bande**; **€ 1,1 mln** per il 2020 al **Fondo nazionale per la rievocazione storica;**
- con DM 380 del 5 agosto 2020 sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno all'industria musicale, discografica e fonografica.**
  In seguito, il DM 460 del 13 ottobre 2020 ha modificato il DM 380/2020: in particolare, preso atto che le risorse dallo stesso indicate risultavano eccedenti di € 4,7 mln rispetto ai contributi teorici erogabili al totale dei beneficiari e che l'importo eccedente sarebbe stato messo in economia, ha ridotto le risorse da assegnare a **€ 5,3 mln** per il 2020;
- con DM 397 del 10 agosto 2020 sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli **operatori nel settore della musica dal vivo** (organizzazione di concerti, attività di *booking* e intermediazione di concerti, attività di *management* e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. *live club*; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);
- con DM 487 del 29 ottobre 2020 sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, alle **scuole di danza private** non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al CONI;
- con DM 488 del 2 novembre 2020 sono stati destinati complessivi **€ 20 mln** per il 2020 al sostegno di **autori** ed **artisti interpreti ed esecutori** (€ 10 mln) e degli **organismi di gestione collettiva** e delle **entità di gestione indipendente** di cui all'art. 2 del d.lgs. 35/2017 (€ 10 mln).
  Successivamente, con DM 107 del 3 marzo 2021 sono stati destinati **€ 25 mln** per il 2021 al sostegno degli **autori** e degli **artisti interpreti ed esecutori** (€ 20 mln) e degli **organismi di gestione collettiva** e delle **entità di gestione indipendente** (€ 5 mln). Tale DM è stato poi modificato con DM 125 del 16 marzo 2021;
- con DM 515 del 12 novembre 2020 sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte

corrente, al sostegno di **cantanti, danzatori, professori d'orchestra, artisti del coro, artisti circensi**, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, **scritturati da** organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi; al contempo, con DM 516 del 12 novembre 2020 sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di **attori, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da** teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali e festival teatrali o multidisciplinari.
Successivamente, con DM 613 del 29 dicembre 2020, si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente (per un totale di € 3,3 mln per il 2020 e € 12,6 mln per il 2021), destinando **€ 7,1 mln** per il sostegno degli **scritturati per spettacoli di musica, danza e circo** ed **€ 8,8 mln** per il sostegno degli **scritturati per spettacoli teatrali**.
Da ultimo, con DM 69 del 5 febbraio 2021 sono stati destinati ai medesimi scritturati complessivi **€ 3,5 mln** per il 2021 (in tal caso, senza indicazione della suddivisione delle risorse fra i due gruppi);

- con DM 529 del 20 novembre 2020 sono stati destinati **€ 5 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno degli operatori della **sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, buffetteria** che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo. Ulteriori **€ 5 mln** per il 2021 sono stati destinati con DM 199 del 26 maggio 2021 al sostegno dei fornitori di servizi tecnici e apparecchi luci, audio e video, degli operatori della sartoria e dei costumi di scena, comprese le confezioni e il relativo commercio al dettaglio, la fabbricazione e il finissaggio, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, bigiotteria, buffetteria, della falegnameria e di altre attività artigiane per la scenografia, nonché delle altre attività artigiane di supporto alle rappresentazioni che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo;
- con DM 27 del 12 gennaio 2021, sono stati destinati **€ 20 mln** per il 2021 al sostegno delle **fondazioni lirico-sinfoniche**;
- con DM 26 del 12 gennaio 2021 sono stati destinati **€ 25 mln** per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno delle **imprese di distribuzione cinematografica**;
- con DM 190 del 24 maggio 2021 sono stati destinati **€ 3 mln** per il 2021, quota parte del Fondo di parte corrente, alle **imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva internazionale**;
- con DM 200 del 26 maggio 2021 sono stati destinati **€ 2,5 mln** per il 2021, quota parte del Fondo di parte corrente, ai **negozi di dischi;**

- con comunicato stampa del 28 maggio 2021 è stata data notizia della firma di un decreto che destina **€ 3 mln** per la **promozione del cinema italiano all'estero;**

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 183, co. 11 e 11-*bis*) ha modificato la disciplina - introdotta dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 88) - relativa al rilascio di ***voucher*** relativi a titoli di acquisto di **biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura** sospesi per l'emergenza sanitaria e, in particolare: ha consentito lo stesso anche con riferimento alle sospensioni disposte, prima dell'8 marzo 2020, nei primi territori interessati dalle misure di contenimento; ha introdotto esplicitamente la possibilità di **rimborso** (e non solo di emissione) del *voucher*; ha esteso (da 12) a **18 mesi** il termine di validità dello stesso ***voucher*,** che poteva essere emesso **fino al 30 settembre 2020**; ha previsto che l'organizzatore di **concerti di musica leggera** provvede, comunque, al rimborso alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata è **annullata**, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*, e che, in caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso. Nel prosieguo, il **D.L. 137/2020** (L. 176/2020: art. 5, co. 4) – nel testo come modificato dal **D.L. 41/2021** (L. 69/2021: art. 36, co. 4-*ter*) - ha esteso la possibilità di rimborso anche ai titoli di accesso relativi a **spettacoli dal vivo** nel periodo **tra il 26 ottobre 2020 e il 31 luglio 2021**

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 183, co. 4, 5 e 6) – come modificato dal **D.L. 104/2020** (L. 126/2020: art. 80, co. 1, lett. b-*bis*) - ha individuato criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) nel periodo **2020-2022**, **in deroga** alla disciplina generale.
In particolare, ha previsto che la quota del FUS destinata alle **fondazioni lirico-sinfoniche** per il **2020** e per il **2021** è ripartita sulla base della **media delle percentuali** assegnate per il **triennio 2017-2019**, in

deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'**art. 1** del **DM 3 febbraio 2014**. Ha previsto, altresì, che, per il **2022**, gli stessi criteri generali sono **adeguati** in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati.
Per gli **organismi diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche** finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020 ha previsto che, per il **2020**, doveva essere erogato un **anticipo** del contributo **fino all'80%** dell'importo riconosciuto per il 2019 e che la restante quota del contributo doveva essere erogata entro il 28 febbraio 2021. Ha, altresì, affidato a uno o più **decreti** del Ministro (allora) per i beni e le attività culturali e per il turismo la definizione, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, delle **modalità** per l'erogazione dei contributi per l'anno **2021**, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.
In attuazione è intervenuto il DM 1 del 31 dicembre 2020, che ha anche apportato modifiche all'art. 44 del DM 27 luglio 2017, - adottato previa intesa in Conferenza unificata del 17 dicembre 2020 - che, in particolare, per quanto qui più interessa, ha previsto che per l'anno 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell'occupazione e la continuità progettuale, agli organismi finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un' **anticipazione** del contributo **fino al 65%** dell'importo riconosciuto per il. 2019. La **restante quota** del contributo è **erogata nel 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021** e rendicontate. La rendicontazione deve altresì riportare, fra l'altro: la conformità delle attività alle misure di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19; la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa della medesima emergenza sanitaria, anche con riguardo ai contratti annullati o cancellati e ai lavoratori coinvolti; la messa in atto di **misure di tutela occupazionale** nei confronti dei lavoratori dipendenti e non, inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati.
Ha, altresì, previsto che, con riguardo all' **attività effettivamente svolta** nel 2020 e nel 2021, il Direttore generale Spettacolo, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, individua un **margine di tolleranza** pari ad almeno il 40% dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata.
In attuazione di quanto previsto dallo stesso DM, è poi intervenuto il DM 12 gennaio 2021, n. 28, che ha destinato € 10 mln delle risorse del FUS, per l'anno 2021, al contributo integrativo alle produzioni teatrali, musicali e di danza e circo per spettacoli interrotti o cancellati a causa dell'emergenza sanitaria.
Infine, il **D.L. 34/2020** ha previsto che per il **2020** le risorse erogate a valere sul FUS potevano essere utilizzate anche per integrare le misure di **sostegno** del **reddito** dei dipendenti degli organismi dello spettacolo. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal **D.L. 183/2020** (L. 21/2021: art. 7, co. 4-*quater*);

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 183, co. 7) ha introdotto per il **2020** la possibilità di prevedere una maggiore **flessibilità** nella ripartizione delle risorse destinate ai **crediti di imposta** per il **cinema** e l'**audiovisivo**, anche **in deroga** alle percentuali previste a regime, e ha disposto che a scopi di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico potevano essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi, i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.

In attuazione, è intervenuto, per le **imprese di produzione** cinematografica ed audiovisiva, il D.I. 312 dell'8 luglio 2020 successivamente modificato con D.I. 545 del 27 novembre 2020, che ha anche introdotto disposizioni relative alle i **mprese di distribuzione e di esercizio** cinematografico.
Successivamente, la **L. di bilancio 2021** (L. 178/2020: art. 1, co. 583, lett. *e*)) ha **stabilizzato** le previsioni recate dall'art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020.
A sua volta, il **D.L. 183/2020** (L. 21/2021: art. 7, co. 4) ha prorogato (dal 31 dicembre 2020) al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle misure recate dal D.I. 8 luglio 2020;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 183, co. 11-*quater*) ha istituito, con una dotazione di **€ 10 mln** per il **2020,** il **Fondo** destinato al sostegno delle imprese e degli enti di **produzione e distribuzione di spettacoli di musica**, compresi gli enti in forma cooperativa e associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020, **non già finanziati a valere sul FUS**, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31

dicembre 2020;

In attuazione, è intervenuto il DM 486 del 29 ottobre 2020;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 183, co. 2) ha istituito il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, con una dotazione, per il **2020**, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura **non statali**, nonché delle **librerie**, dell'intera **filiera dell'editoria**, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'**annullamento**, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di **spettacoli, fiere, congressi e mostre**.
  In seguito:
  -il **D.L. 104/2020** (L. 126/2020: art. 80, co. 1, lett. *a))*, ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di **€ 60 mln** e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di **rinvio** (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di **ridimensionamento**;
  - il **D.L. 137/2020** (L. 176/2020: art. 5, co. 3, e art. 6-*bis*, co. 3 e 4) ha incrementato di ulteriori **€ 400 mln** per il **2020** e di **€ 51 mln** per il **2021** la dotazione del Fondo. In particolare, **€ 350 mln** della dotazione aggiuntiva per il 2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle **fiere** e dei **congressi**, mentre **€ 1 mln** della dotazione 2021 è stato destinato al ristoro delle perdite subite dagli **organizzatori di eventi sportivi internazionali** in programma nel territorio italiano, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020. Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all'adozione del DPCM;
  - il **D.L 41/2021** (L. 69/2021: art. 36, co. 2 e 3) ha incrementato il Fondo di **€ 120 mln** per il **2021** e ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo;
  - il **D.L. 73/2021** (art. 65, co. 2) ha incrementato il Fondo di **€ 20 mln** per il **2021**

Per la distribuzione delle risorse, sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

- il DM 267 del 4 giugno 2020, che ha destinato **€ 30 mln** per il 2020 al **sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri**, prevedendo l'assegnazione delle risorse alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995. Da ultimo, con comunicato stampa del 24 maggio 2021, è stata data notizia della firma di un ulteriore decreto, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione (dovrebbe trattarsi del DM 191 del 24 maggio 2021) che destina **€ 30 mln** per il 2021 alle stesse finalità;
- il DM 268 del 4 giugno 2020, che ha destinato **€ 10 mln** per il 2020 al c.d. "**tax credit librerie**", ossia il credito di imposta, istituito dall'art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano;
- il DM 297 del 26 giugno 2020, che ha destinato **€ 50 mln** per il 2020 ai **musei civici,** ai **musei diocesani** e **agli altri musei e luoghi della cultura non statali** con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.
  Ulteriori risorse sono state destinati ai musei e ai luoghi della cultura non statali con DM 448 del 7 ottobre 2020 (**€ 20 mln** per il 2020), DM 517 del 13 novembre 2020 **(€ 17,6 mln** per il 2020) e DM 568 del 7 dicembre 2020 **(€ 15,5 mln** per il 2020);
- il DM 364 del 30 luglio 2020, che ha destinato **€ 10 mln** per il 2020 al sostegno dei **piccoli editori**. Tale decreto è stato poi modificato con DM 481 del 26 ottobre 2020 che, conseguentemente, ha previsto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per la durata di 10 giorni, e con DM 547 del 1° dicembre 2020;
- il DM 371 del 3 agosto 2020, che ha destinato **€ 20 mln** per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli **operatori** per la **cancellazione**, l'**annullamento** o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un **evento fieristico o congressuale** in Italia o all'estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Tali risorse sono poi state incrementate di **€ 350 mln** per il 2020 (dei quali, € 130 mln agli enti fiera e agli organizzatori di fiere, € 130 mln agli organizzatori di congressi, ed € 90 mln ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi) con DM 548 dell'1 dicembre 2020;
- il DM 372 del 3 agosto 2020 che ha destinato **€ 20 mln** per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli

operatori per la **cancellazione**, l'**annullamento** o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una **mostra d'arte** in Italia o all'estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Modifiche al DM 372/2020 sono poi state apportate prima con DM 468 del 19 ottobre 2020 e, successivamente, a seguito della destinazione al settore di **ulteriori € 15 mln** per il 2020, con DM 485 del 29 ottobre 2020. Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso settore con DM 521 del 16 novembre 2020, (**€ 14,4 mln** per il 2020), DM 527 del 18 novembre 2020 (**€ 10 mln** per il 2020), DM 568 del 7 dicembre 2020 (**€ 10 mln** per il 2020**)** e DM 19 del 7 gennaio 2021 (**€ 2 mln** per il 2021). Infine, il DM 134 del 26 marzo 2021 ha apportato modifiche al DM 18 novembre 2020 e al DM 7 gennaio 2021;

- il DM 394 del 10 agosto 2020, che ha destinato **€ 12 mln** per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di **concerti di musica leggera** per la **cancellazione**, l'**annullamento** o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia;
- il DM 461 del 14 ottobre 2020, che ha destinato **€ 5 mln** per il 2020 al sostegno dei **traduttori editoriali**. Modifiche allo stesso sono poi state apportate con DM 562 del 4 dicembre 2020;
- il DM 533 del 24 novembre 2020, che ha destinato **€ 12 mln** per il 2020 all'**editoria specializzata nell'arte e nel turismo** ed **€ 10 mln** per il 2020 al sostegno dei soggetti che forniscono **servizi guida, audioguida o didattica** agli istituti e ai luoghi della cultura;
- il DM 43 del 19 gennaio 2021, che ha destinato **€ 1 mln** per il 2021 alle risorse destinate alle perdite subite dagli **organizzatori di eventi sportivi internazionali**;
- il DM 107 del 3 marzo 2021, che ha destinato **€ 15 mln** per il 2021 agli operatori nel settore dei **concerti** e della **musica dal vivo** ed **€ 10 mln** per il 2021 agli **organizzatori di concerti di musica leggera**. Tale DM è stato poi modificato con DM 125 del 16 marzo 2021;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 183, co. 3) ha autorizzato la spesa di **€ 100 mln** per il **2020** al fine di assicurare il funzionamento di **musei** ed altri istituti e luoghi della cultura **statali** (art. 183, co. 3).
  In seguito:
  - il **D.L. 104/2020** (L. 126/2020: art. 80, co. 1, lett. *b*), ha incrementato l'autorizzazione di spesa per il **2020** di **€ 65 mln**;
  - la **L. 178/2020** (L. di bilancio 2021: art. 1, co. 575) ha autorizzato la spesa di **€ 25 mln** per il **2021** e di **€ 20 mln** per il **2022**;
  - il **D.L. 41/2021** (L. 69/2021: art. 36, co. 4), ha incrementato le risorse di **€ 80 mln** per il **2021**;
  - il D.L. 73/2021 (art. 65, co. 3) ha incrementato le risorse di **€ 20 mln** per il **2021**;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 184) ha istituito il **Fondo per la cultura,** con una dotazione di **€ 50 mln** per il **2020**, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per **tutela**, **conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione** e **digitalizzazione** del **patrimonio culturale** materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con **risorse di soggetti privati**, che può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, azionariato popolare e *crowdfunding.* Inoltre, per il **2021**, la stessa dotazione può essere incrementata per **€ 50 mln** mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del (allora) MIBACT. Sempre la norma istitutiva ha previsto che l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative possono essere svolte da **Cassa Depositi e prestiti**, sulla base di una convenzione con lo stesso MIBACT (ora, MIC) e ce una quota delle risorse può essere destinata al finanziamento di un **fondo di garanzia** per la concessione di **contributi in conto interessi** e di **mutui** per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata.

Modalità e condizioni di funzionamento del Fondo per la cultura sono state definite con D.I. 546 del 27 novembre 2020 che, in particolare, ha destinato € 30 mln alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, ed € 20 mln al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.
Da ultimo, il 20 maggio 2021 è stato pubblicato l' avviso del Segretario generale per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 183, co. 9) ha esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a

sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. **Art-bonus**) anche ai **complessi strumentali**, alle **società concertistiche e corali**, ai **circhi** e agli **spettacoli viaggianti**;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 183, co. 8 e 8-*bis*) ha previsto il conferimento alla città di **Parma**, anche per il **2021**, del titolo di **Capitale italiana della cultura** già attribuito per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022. Al contempo, ha previsto che il medesimo titolo è attribuito in via legislativa, per il **2023**, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di **Bergamo e Brescia**;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 183, co. 8-ter) ha disposto che, **per il 2020**, il titolo di **Capitale italiana del libro** – previsto, a decorrere dal 2020, dalla L. 15/2020 – sarebbe stato conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, **senza** l'apposita **selezione**.

Il 18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato il conferimento del titolo alla città di **Chiari (BS),** che ospita la rassegna della Microeditoria;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 105-*ter*) ha riconosciuto, per il **2020**, ai nuclei familiari con un **ISEE** non superiore a **€ 30.000** un contributo, di importo non superiore a **€ 200**, nel limite di spesa di **€ 10 mln**, per le spese sostenute per la frequenza di **lezioni di musica** presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020, e per la frequenza di **cori, bande** e scuole di musica "riconosciuti da una pubblica amministrazione".

In attuazione, è intervenuto il D.I. 518 del 13 novembre 2020;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 185-*bis*) ha autorizzato la spesa di **€ 1 mln** per il **2020** al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del **patrimonio culturale immateriale** inserito nella Lista dell'Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19. Per le medesime ragioni, nonché allo scopo di razionalizzare gli interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la **L. di bilancio 2021** (L. 178/2020: art. 1, co. 582), ha previsto l'istituzione presso il (allora) Mibact dell'**Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale** dell'UNESCO;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 183, co. 10) ha autorizzato la spesa di **€ 10 mln** per il **2020** per la realizzazione di una **piattaforma digitale** per la **fruizione** del **patrimonio culturale** e degli **spettacoli,** anche mediante la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati.
  Il 3 dicembre 2020 Cassa Depositi e prestiti aveva annunciato che la piattaforma sarebbe stata attiva nei primi mesi del 2021 e che "Per la realizzazione e la gestione della piattaforma il MIBACT e CDP hanno avviato un'interlocuzione con la Rai ed i principali operatori presenti nel mercato italiano, all'esito della quale è stata indetta una procedura competitiva aperta per l'individuazione del partner industriale. È stata così selezionata CHILI Spa – società attiva dal 2012 nel settore dei servizi di TV on demand e che conta oltre 4 milioni di utenti iscritti – per la sua esperienza internazionale nel settore, l'innovativa infrastruttura tecnologica utilizzata e il know-how strategico-commerciale utile all'espansione della piattaforma. Per la gestione della piattaforma è stata costituita una nuova società controllata al 51% da CDP e al 49% da CHILI Spa" **.**
  Qui il comunicato relativo all'avvio, con un'anteprima del 2 giugno 2021, della piattaforma ITsART;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 156) ha anticipato al **31 ottobre 2020** l'erogazione del contributo **del cinque per mille** (che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) relativo all'anno finanziario **2019**;

- il **D.L. 34/2020** (L. 77/2020: art. 185), per fornire sostegno ad **artisti, interpreti ed esecutori**, ha fissato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito da parte dei commissari liquidatori del **bilancio finale di liquidazione** dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (**IMAIE) in liquidazione** ed è intervenuto sulla disciplina per il **pagamento dei creditori**, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti. Le somme dovevano essere ripartite per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che intermediano diritti connessi al diritto d'autore (art. 185).

Qui è indicato che si è trattato di **€ 60 mln**.

Inoltre, il **D.L. 104/2020** (L. 126/2020), oltre a quanto già detto, ha introdotto altre misure che, come evidenziava il comunicato stampa del (allora) Mibact, sono importanti per il rilancio e il sostegno di un settore strategico dell'economia nazionale. In particolare:

- ha istituito nello stato di previsione del (allora) MIBACT un **Fondo** con una dotazione di **€ 10 mln** per il 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del **patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico** (art. 80-*bis*);
- per il 2020, ha incrementato di **€ 5 mln** l'autorizzazione di spesa (art. 1, co. 317, L. 205/2017) per il funzionamento dei **soggetti giuridici creati o partecipati dal** (allora) MIBACT (art. 80, co. 3). La medesima autorizzazione di spesa è stata poi incrementata di **€ 10 mln** per ciascuno degli anni **2021 e 2022** dalla **L. di bilancio 2021** (L. 178/2020: art. 1, co. 577);
- per il 2020, ha incrementato di **€ 25 mln** l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del **Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali**" (art. 1, co. 337, L. 208/2015) e ha ampliato il contenuto del Piano, includendovi anche beni o **siti di eccezionale interesse paesaggistico** e consentendo la possibilità di effettuare **acquisizioni** nell'ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti (art. 80, co. 4);
- ha incrementato il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. **Fondo Bacchelli**: L. 440/1985) di € **250.000 per** il **2020** e di **€ 750.000** a decorrere **dal 2021** (art. 80, co. 5);
- ha rifinanziato nella misura di **€ 300.000** per il **2020** e di **€ 1 mln annui** a decorrere **dal 2021** il "Fondo mille giovani per la cultura" attivo per gli anni 2014 e 2015 (art. 2, co. 5-*bis*, del D.L. 76/2013-L. 99/2013), ridenominandolo "**Fondo giovani per la cultura**" (art. 24, co. 4).

Le modalità di accesso al Fondo sono state definite con D.I. 482 del 28 ottobre 2020. L'11 dicembre 2020 è stato pubblicato l' avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per **40 giovani fino a 29 anni di età**, dei quali 30 destinati all'Archivio centrale dello Stato, alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e agli Archivi di Stato e 10 destinati alla Digital Library e agli istituti afferenti, ossia l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.
La graduatoria finale è stata approvata con D.D. 167 del 13 maggio 2021;

- ha previsto – nel testo come modificato dal **D.L. 137/2020** (L. 176/2020: art. 6-*bis*, co. 8) e dalla **L. di bilancio 2021** (L. 178/2020: art. 1, co. 928, lett. *a*) e *b*) - che il MIBACT (ora, MIC), nelle more della pubblicazione dei bandi per l'assunzione di funzionari dei **profili tecnici** già autorizzati dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 338), può conferire **incarichi di collaborazione** - per un importo massimo di € 40.000 per singolo incarico - presso gli **uffici periferici** per la durata massima di 15 mesi e comunque **entro il 31 dicembre 2021**, nel limite di spesa di € 4 mln per il 2020 e di € 24 mln per il 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (art. 24, co. 1);
- nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque **fino al 31 dicembre 2021**, ha consentito per il MIBACT (ora, MIC), previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, l'elevazione fino al **15%** del limite - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia - degli **incarichi dirigenziali non generali** che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente all'amministrazione conferente (art. 1, co. 6, secondo periodo, D.L. 162/2019-L. 8/2020), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo

Dicastero. Gli incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di **Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio** e **Soprintendenze archivistiche e bibliografiche**, nonché per gli **istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale** e sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti (art. 24, co. 3);

- ha previsto che alla **qualifica dirigenziale tecnica** all'interno del MIBACT (ora, MIC) si accede anche mediante un **corso-concorso selettivo di formazione** bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali (art. 24, co. 5-11 e 13);
- ha riconosciuto alle **imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali** ed alle imprese organizzatrici e produttrici di **spettacoli di musica dal vivo**, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, un **credito di imposta**, nella misura del **30%** dei **costi** sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all'importo di € 200.000 e nel limite di spesa di **€ 5 mln annui** a decorrere **dal 2021** (art. 80, co. 6-*bis* e 6-*ter*). Successivamente, il **D.L. 137/2020** (L. 176/2020: art. 5, co. 4-*bis* e 4-*ter*) ha ampliato l'ambito di applicazione del credito d'imposta, prevedendo che l'impresa deve esistere da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, e aumentandone il limite di spesa a € 800.000 nei tre anni d'imposta;
- ha previsto che, per il 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti possono destinare il **2 per mille** della propria **IRPEF** a favore di una **associazione culturale** iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di € 12 mln (art. 97-*bis*).

Le modalità attuative sono state definite con DPCM 16 aprile 2021.

Agli interventi sopra descritti se ne affiancano altri di carattere prevalentemente fiscale e di sostegno ai lavoratori e alle imprese, in particolare con la corresponsione di indennità e con la sospensione di termini per versamenti. Per gli stessi, si rinvia al quadro generale delle misure predisposte per contrastare l'emergenza, nel quale sono anche presenti i collegamenti ad ulteriori temi, nonché ai dossier curati dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

Qui la pagina dedicata sul sito del MIC.

L'attività conoscitiva e di indirizzo svolta dalla VII Commissione della Camera

Il 14 aprile 2020 la VII Commissione della Camera ha svolto una audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel corso della quale erano state illustrate le relative iniziative di competenza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

Successivamente, il 5 maggio 2020 la stessa VII Commissione della Camera ha approvato, all'unanimità, la risoluzione 8-00073 (sintesi delle risoluzioni 7-00439, 7-00441, 7-00447, 7-00448, 7-00453, 7-00456, 7-00458).

Ancora dopo, nell'ambito delle attività conoscitive e di indirizzo attraverso le quali il Parlamento partecipa all'elaborazione, da parte del Governo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ossia dello strumento attraverso il quale il nostro Paese avrà accesso alle risorse del programma ***Next Generation EU***, presso la VII Commissione della Camera, si è svolta, il 22 settembre 2020, l'**audizione informale** sull'individuazione delle **priorità** nell'utilizzo del **Recovery Fund** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Nel medesimo contesto, la VII Commissione della Camera, nella seduta del 29 settembre 2020, esaminato lo schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* deliberato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23 settembre 2020 e tenuto conto della proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Comitato interministeriale per gli affari europei e trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre 2020, ha valutato favorevolmente lo schema di relazione, formulando alcuni rilievi.
I rilievi sono stati ripresi nella relazione all'Assemblea approvata dalla V Commissione il 12 ottobre 2020.

A sua volta, l'Assemblea, nella seduta del 13 ottobre 2020, al termine dell'esame della relazione della V Commissione (DOC XVI, N. 4), ha approvato la risoluzione 6-00138 che ha impegnato il Governo, per quanto qui interessa, a dare attuazione alle indicazioni contenute nella stessa relazione, inclusiva dei rilievi formulati dalle Commissioni permanenti.

Nel prosieguo, a seguito della presentazione alle Camera, il 15 gennaio 2021, della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. XXVII, n.18), il 17 marzo 2020 la VII Commissione della Camera, insieme con la 7ª Commissione del Senato, ha svolto l'audizione del Ministro della cultura.
Da ultimo, il 23 marzo 2020, concludendo l'esame del PNRR, la VII Commissione della Camera ha approvato un parere favorevole con osservazioni.
La maggior parte delle osservazioni sono state riprese nella relazione approvata dalla V Commissione il 30 marzo 2021.
A sua volta, il 31 marzo 2021 l'Assemblea della Camera ha approvato, con la risoluzione n. 6-0017, la relazione deliberata dalla V Commissione, comprensiva dei pareri resi dalle Commissioni permanenti.